

Legge 175 del 5 febbraio 1992

Legge 26 febbraio 1999 n. 42

Legge 14 ottobre 1999 n. 362 - art. 12

D. L.vo 30 marzo 1999 n. 96

=====

Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie

Art. 1.

1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, "sugli elenchi generali di categoria e attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione".

2. Le targhe e le inserzioni di cui al comma 1 possono contenere solo le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito del professionista e orario delle visite o di apertura al pubblico;

b) titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione e di carriera, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco;

c) onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato.

3. L'uso della qualifica di specialista è consentito soltanto a coloro che abbiano conseguito il relativo diploma ai sensi della normativa vigente. È vietato l'uso di titoli, compresi quelli di specializzazione conseguiti all'estero, se non riconosciuti dallo Stato.

4. Il medico non specialista può fare menzione della particolare disciplina specialistica che esercita, con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione, quando abbia svolto attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private a cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L'attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione. Copia di tale attestato va depositata presso l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri.

Tale attestato non può costituire titolo alcuno ai fini concorsuali e di graduatoria.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni fra sanitari e alle iscrizioni sui fogli di ricettario dei medici-chirurghi, dei laureati in odontoiatria e protesi dentaria e dei veterinari e sulle carte professionali usate dagli esercenti le altre professioni di cui al comma i.

Art. 2.

1. Per pubblicità a mezzo targhe e inserzioni contemplate dall'articolo 1, è necessaria l'autorizzazione del sindaco che la rilascia previo nulla osta dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritto il richiedente. Quando l'attività a cui si riferisce l'annuncio sia svolta in provincia diversa da quella di iscrizione all'albo professionale, il nulla osta è rilasciato dall'ordine o collegio professionale della provincia nella quale viene diffuso l'annuncio stesso.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, il professionista deve inoltrare domanda attraverso l'ordine o collegio professionale competente, corredata da una descrizione dettagliata del tipo, delle caratteristiche e dei contenuti dell'annuncio pubblicitario. L'ordine o collegio professionale trasmette la domanda al sindaco, con il proprio nulla osta, entro trenta giorni dalla data di presentazione.

3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'articolo 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.

"3 bis. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità"

Art. 3.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1, che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo stesso articolo senza autorizzazione del Sindaco, "sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221". Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi a un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge.

Art. 4.

1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici "e sugli elenchi generali di categoria", "attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali e quotidiani e periodici di informazione", con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e

le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica.

2. È in ogni caso obbligatoria l'indicazione del nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria.

3. Ai responsabili di ciascuna branca specialistica di cui al comma 1, nonché al medico responsabile della direzione sanitaria di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 1.

Art. 5.

1. La pubblicità di cui all'articolo 4 è autorizzata dal "Comune", sentite le federazioni regionali degli ordini o dei collegi professionali, ove costituiti, che devono garantire il possesso e la validità dei titoli accademici e scientifici, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa, dell'insegna o dell'inserzione a quelle stabilite dal regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le modalità per il rilascio dell'autorizzazione "comunale".

3. Gli annunci pubblicitari di cui al presente articolo devono indicare gli estremi dell'autorizzazione "comunale".

4. I titolari e i direttori sanitari responsabili delle strutture di cui all'articolo 4, che effettuino pubblicità nelle forme consentite senza l'autorizzazione "comunale", sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221".

5. Qualora l'annuncio pubblicitario contenga indicazioni false sulle attività o prestazioni che la struttura è abilitata a svolgere o non contenga l'indicazione del direttore sanitario, l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività sanitaria è sospesa per un periodo da sei mesi ad un anno.

"5 bis. Le inserzioni autorizzate dal "Comune" per la pubblicità sugli elenchi telefonici possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria e, viceversa, le inserzioni autorizzate dal "Comune" per la pubblicità sugli elenchi generali di categoria possono essere utilizzate per la pubblicità sugli elenchi telefonici".

"5 ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rinnovate solo qualora siano apportate modifiche al testo originario della pubblicità".

Art. 6.

1. È necessaria l'autorizzazione del sindaco per la pubblicità concernente l'esercizio di un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco previo parere dei rispettivi ordini o collegi professionali, ove costituiti.

3. Si applicano, nei confronti degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, le disposizioni contenute nell'articolo 1 e nell'articolo 3, in quanto compatibili.

Art. 7.

1. Il Ministro della sanità, di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, può disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi.

2. A tal fine, il Ministro della sanità, sentito, ove necessario, il parere del Consiglio superiore di sanità, invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui è stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.

3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministro della sanità, agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.

4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 8.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie che prestano comunque il proprio nome, ovvero la propria attività allo scopo di permettere o di agevolare l'esercizio abusivo delle professioni medesime sono puniti con l'interdizione dalla professione per un periodo non inferiore ad un anno.

2. Gli ordini e i collegi professionali, ove costituiti, hanno facoltà di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti ai rispettivi albi provinciali, al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, è fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie.

2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi.

3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca più grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti elevabile fino al doppio in caso di recidiva.

"Art. 9 bis.

1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all'art. 1 nonché le strutture sanitarie di cui all'art. 4 possono effettuare la pubblicità nelle forme consentite dalla presente legge e nel limite di spesa del 5 per cento del reddito dichiarato per l'anno precedente."

Art. 10.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercenti le professioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, le strutture di cui all'articolo 4 e gli esercenti le arti ausiliarie di cui all'articolo 6, devono provvedere a regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto, secondo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, qualora tali annunci non siano conformi alle disposizioni stesse.

=====

MINISTERO DELLA SANITÀ

Decreto 16 settembre 1994, n. 657

Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e iscrizioni per la pubblicità sanitaria.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 75, concernente norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie;

Visto l'art. 2, comma 3, della predetta legge che dispone che il Ministro della sanità, con apposito regolamento, disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità concernente l'esercizio delle professioni e arti sanitarie e per la pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori soggetti alle autorizzazioni di legge;

Considerato che le autorizzazioni alla pubblicità per le case di cura private e per i gabinetti ed ambulatori devono essere rilasciate dalla regione sentite le federazioni regionali degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti;

Considerato che per alcune categorie non risultano costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali;

Ritenuta l'esigenza di prevedere che le regioni, in tali casi, sentano l'ordine o il collegio della provincia in cui è ubicata la struttura sanitaria;

Visto l'ari. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentite le federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le professioni e arti ausiliarie;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994 e del 27 luglio 1994;

Vista la nota datata 15 settembre 1994 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso ai sensi dell'ari. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria.
2. La disciplina si applica agli esercenti le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
3. La disciplina si applica, altresì, alle case di cura private ed ai gabinetti e gli ambulatori, mono e polispecialistici, soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Art. 2

Targhe

1. Le targhe, concernenti le attività professionali di cui al comma 2 dell'art. 1, esercitate in studi personali, singoli o associati, devono rispondere, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, alle seguenti caratteristiche:

- a) avere dimensioni non superiori a 3.000 centimetri quadrati (di norma cm 50 x cm 60); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 8;

b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

o) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal sindaco;

d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione.

2. Le targhe concernenti le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) avere dimensioni non superiori a 6.000 centimetri quadrati (di norma cm 60 x cm 100); i relativi caratteri debbono essere «a stampatello» e di grandezza non superiore a cm 12;

b) essere di fattura compatta, con esclusione di qualsiasi componente luminosa ovvero illuminante;

c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;

d) non contenere alcun grafico, disegno, figura o simbolo, ad eccezione di quello rappresentativo della professione;

e) riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale nonché i segni distintivi dell'impresa ai sensi della normativa vigente.

3. Il testo, riguardante le specifiche attività medico-chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nelle strutture di cui al comma 2, nonché i nomi ed i titoli professionali dei relativi responsabili, deve essere composto con caratteri la cui grandezza non sia superiore a cm 8, salvo che per il direttore sanitario.

4. Le targhe, previste dal presente articolo, vanno apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività; quando l'edificio insiste in un complesso recintato, le targhe possono essere apposte anche sulla recinzione.

Art. 3

Insegne

1. Le insegne concernenti le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, salvo vincoli particolari previsti in materia dai regolamenti comunali, devono rispondere alle seguenti caratteristiche;

a) avere dimensioni non superiori a 20.000 centimetri quadrati (di norma cm 100 x cm 200);

b) gli eventuali elementi luminosi e/o illuminati non devono essere intermittenti o lampeggianti né programmati in modo da dare un messaggio variabile;

- c) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla regione;
- d) essere costituite da materiale non deteriorabile;
- e) essere collocate orizzontalmente, verticalmente o a bandiera, sopra l'edificio, e, quando l'edificio insiste in un complesso recintato, anche sulla recinzione;
- f) non può essere riportato alcun grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale od quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso.

Art. 4

Inserzioni

1. Le inserzioni sugli elenchi telefonici delle società concessionarie del servizio pubblico telefonico devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
- b) avere carattere o colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
- c) non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
- d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso;
- e) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle inserzioni destinate alla informazione apposta su elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari, ecc.) che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale con l'indicazione soltanto dei relativi recapiti telefonici, degli indirizzi e delle attività esercitate. Sono, comunque, vietate quelle inserzioni che, per l'evidenza, il tipo di grafica, la dimensione, la riquadratura e le notizie in esse contenute, svolgono funzione di promozione dell'attività oltre che di informazione.

3. Le inserzioni sui giornali e sui periodici, destinati esclusivamente agli esercenti le professioni e le arti di cui al presente regolamento, debbono essere stampate con caratteri di grandezza non superiore a mm 8 in una superficie non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10), con l'esclusione di elementi grafici e di impaginazione, tendenti ad evidenziare il testo a scopi promozionali, nonché di disegni, figure, fotografie e simboli ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o dell'associazione professionale o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione regionale.

Art. 5

Cartelli segnaletici

1. Al fine di fornire al cittadino le necessarie informazioni sulla loro ubicazione, le strutture sanitarie di cui al comma 3 dell'art. 1, possono utilizzare cartelli segnaletici, contenenti esclusivamente il simbolo rappresentativo della struttura, la denominazione della stessa e l'indirizzo in cui è ubicata e la riproduzione stilizzata di una freccia direzionale.

Art. 6

Autorizzazioni

1. Fino a quando non saranno costituite le federazioni regionali degli ordini e collegi professionali la pubblicità concernente le strutture di cui al comma 3 dell'art. 1, è autorizzata, sentiti gli ordini o i collegi della provincia in cui sono ubicati.

Art. 7

Norma transitoria

1. Gli esercenti le professioni e arti sanitarie, ed i presidi sono tenuti ad adeguarsi al presente regolamento entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'adeguamento alle caratteristiche estetiche stabilite dal regolamento non comporta la richiesta di una nuova autorizzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 settembre 1994

Costa

Il Ministro:

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,

al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge n. 175/1992 è il seguente: ((3. Ai fini del rilascio del nulla osta, l'ordine o collegio professionale deve verificare l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa o dell'inserzione o delle insegne di cui all'art. 4 a quelle stabilite con apposito regolamento emanato dal Ministro della sanità, sentiti il Consiglio superiore di sanità, nonché, ove costituiti, gli ordini o i collegi professionali, che esprimono il parere entro novanta giorni dalla richiesta.

- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti, nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

REGOLAMENTO PUBBLICITÀ SANITARIA

Riportiamo il regolamento sulla pubblicità sanitaria emanato dalla FNOMCeO che deve essere osservato da tutti gli iscritti.

STUDIO MEDICO

Definizione

Per studio o gabinetto medico deve intendersi ogni luogo ove persone malate o eventualmente tali, non ricoverate in ospedale o istituto di cura, possano accedere per visita diagnostica.

Lo studio o gabinetto medico, ove il professionista esercita la sua attività, non necessita per l'apertura dell'autorizzazione di cui all'art. 193 TU LLSS (R. D. 27 luglio 1934, n. 1265), a meno che non sia espressamente prevista dalle leggi regionali.

STUDIO ASSOCIATO

Definizione

Per studio associato deve intendersi il luogo destinato all'esercizio professionale di più medici specialisti e non, che non necessita di nessuna autorizzazione amministrativa, a meno che non sia espressamente prevista dalle leggi regionali.

TARGHE

Definizione

Placca di fattura compatta con esclusione di qualsiasi componente luminosa, ovvero illuminante, apposta sull'edificio in cui si svolge l'attività.

Caratteristiche estetiche

Il primo comma dell'art. 2 del Decreto 16 settembre 1994, n. 657, detta le caratteristiche estetiche delle targhe dello studio o gabinetto medico e dello studio associato.

a) Le dimensioni non devono essere superiori a 3.000 centimetri quadrati di norma cm 50 x cm 60). I caratteri devono essere a stampatello e di grandezza non superiore a cm 8;

b) la targa deve essere di fattura compatta e non deve essere né luminosa, né illuminata;

c) in calce alla targa deve essere riportato il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco. In considerazione che non sono previste le caratteristiche cui deve conformarsi il numero e la data dell'autorizzazione, riteniamo che nelle targhe già autorizzate e conformi alle caratteristiche estetiche di cui innanzi possa essere riportato il numero e la data di autorizzazione, anche con autoadesivo, senza procedere al rinnovo della targa stessa;

d) nella targa non può essere riprodotto alcun grafico, disegno o figura a eccezione del caduceo simbolo grafico della professione.

Contenuto

Nella targa dello studio(**) del singolo sanitario o dello studio associato possono essere riportate le dizioni "studio medico", o "studio odontoiatrico" (o studio dentistico"), o "studio associato" (con i nomi e titoli dei sanitari associati).

(**) modificato nella seduta del 28/7/2005: alla dizione Studio può seguire la dizione del titolo di specializzazione posseduto (es. Studio oculistico, ortopedico, ecc.).

Oltre al nome del medico, preceduto da Dott. o Dr., può essere riportato il titolo professionale "medico chirurgo" od "odontoiatra".

Il laureato in medicina e chirurgia con iscrizione al solo Albo degli Odontoiatri può riportare nella targa la dizione odontoiatra o dentista.

Il laureato in medicina e chirurgia con doppia iscrizione può riportare: "medico chirurgo - odontoiatra" o "medico chirurgo - dentista".

Il laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in campo odontoiatrico e annotato può riportare: "medico chirurgo specialista" ovvero "medico chirurgo - odontoiatra" o "medico chirurgo - dentista".

Il laureato in medicina e chirurgia privo della specializzazione in, campo odontoiatrico, ma annotato per effetto di decisione della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, può riportare: "medico chirurgo -odontoiatra o dentista".

Il laureato in odontoiatria e protesi dentaria può riportare nella targa la dizione "odontoiatria e protesi dentaria"ovvero"dentista", ovvero "odontoiatra" o "odontoiatria".

TITOLI UNIVERSITARI

Possono, inoltre, essere riportati oltre al diploma di laurea, anche i titoli universitari (diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e perfezionamento):

A) Specializzazione

I medici in possesso di specializzazione conseguita ai sensi della legge 26 gennaio 1942, n. 78, o della legge 19 novembre 1990, n. 341, hanno diritto all'uso della qualifica di specialista riportando sulla targa la dizione esatta del diploma di cui sono in possesso, senza modificazione alcuna.

Parimenti possono far uso del titolo di specialista i cittadini di un Paese membro della CEE che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in uno Stato comunitario, purché

detto titolo sia stato riconosciuto dal Ministero della Sanità di concerto con il Ministero dell'Università, ai sensi delle leggi 21 7/78 e 409/85 e successive modificazioni e integrazioni.

Nella indicazione del titolo di specializzazione, di cui l'interessato è in possesso, non è consentita la specificazione dell'Università presso cui il diploma è stato conseguito.

Il titolo di specialista può essere usato anche ai sensi dell'art. 13 della legge 78/42 da ".... chi sia o sia stato professore di ruolo o libero docente della disciplina che è oggetto dell'esercizio professionale specializzato, ai primari dei reparti ospedalieri della specialità nominati per regolare concorso, ai coadiutori, ispettori e direttori di reparto della specialità presso l'Istituto Superiore di Sanità Pubblica del Ministero della Sanità".

"Chi contravvenga alla disposizione di cui al presente articolo incorre nella esclusione dall'Albo professionale nel quale è iscritto, senza pregiudizio delle sanzioni penali stabilite dalla legge".

L'art. 498 c.p. prevede che chiunque "si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni" è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni.

"La condanna comporta la pubblicazione della sentenza".

Nulla esclude, comunque, che il medico in possesso di specializzazione in una determinata disciplina possa astenersi dal pubblicizzare la qualifica di specialista e utilizzare, in sostituzione, la sola denominazione della corrispondente disciplina esercitata, secondo le dizioni (quella della disciplina oggetto d'esame o di una equipolente e non di quella affine) di cui al D.M. 10 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

Il medico in possesso del diploma di specializzazione può inoltre, in luogo del titolo di specializzazione, riportare il "sostantivo" della disciplina specialistica esercitata (cardiologo, dermatologo, pneumologo, ecc).

I diplomi di specializzazione conseguiti in un Paese extracomunitario non hanno valore legale in Italia, ai sensi dell'art. 170 Testo Unico sull'istruzione superiore e, pertanto, non possono essere riportati sulle targhe.

B) Dottorato di ricerca

I medici o gli odontoiatri che siano in possesso del dottorato di ricerca, di cui all'art. 5 della legge 34 1/90, possono farne menzione nei messaggi informativi loro consentiti.

C) Perfezionamento

I medici o gli odontoiatri che abbiano frequentato corsi di perfezionamento di cui alla legge 26 gennaio 1942, n. 78, conseguendo i relativi diplomi, possono riportare la dizione esatta dei diplomi stessi nelle targhe.

Non possono, al contrario, farne uso coloro che hanno frequentato i corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale di cui agli artt. 16, del DPR 10/3/1983, n. 162 e 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, non rientrando detti corsi tra i titoli universitari di cui all'art. 1 della legge in questione.

TITOLI DI CARRIERA

I medici o gli odontoiatri possono far uso del titolo di carriera (primario, aiuto, assistente, dirigente di primo o secondo livello) seguito dalla branca, poiché tale titolo deve afferire alla stessa attività che viene esercitata dal singolo professionista nel presidio.

Si ribadisce che non può essere riportata nella targa l'indicazione della struttura presso la quale il sanitario svolge la propria attività.

Laddove i titoli di carriera si riferiscano a status pregressi, per non ingenerare confusione tra il primario o aiuto in servizio e quello in quiescenza, è necessario che venga premesso al titolo la parola "già" o "ex", infatti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 del DPR

10 gennaio 1957, n. 3 “dopo la cessazione dal servizio, purché non determinata da un provvedimento disciplinare, l’impiegato ha il diritto di conservare il titolo che aveva al momento in cui ha lasciato il servizio o di portare quello onorifico concessogli”.

TITOLI ACCADEMICI

Possono far uso del titolo di professore:

- 1 - i professori di ruolo: ordinari, straordinari e associati;
- 2 - i professori con contratto a tempo determinato per l’attivazione di facoltà di insegnamenti integrativi di quelli ufficiali (art. 25 DPR 382/80);
- 3 - i professori a contratto per insegnamenti ufficiali nelle facoltà o nel corso di laurea di nuova istituzione (art. 100 DPR 382/80);
- 4 - i professori a contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico nella scuola di specializzazione (art. 4 DPR 162/82).

Possono, altresì, avvalersi del titolo di “Professore” coloro che hanno conseguito la libera docenza (art. 10 Legge 30/12/1958, n. 1175), purché sia accompagnato dalla indicazione “libero docente” e purché sia specificata la materia nella quale è stata conseguita la libera docenza stessa.

I docenti a contratto a tempo determinato e a tempo indeterminato devono accompagnare la dizione “professore” con l’indicazione “a contratto” e la materia di insegnamento.

L’uso della qualifica di “Professore” da parte di professori a contratto è soggetto ai limiti di tempo di assegnazione dell’incarico e di effettivo svolgimento dello stesso.

Al di fuori delle ipotesi sopra riportate, al medico che insegna negli Istituti di istruzione media o altre facoltà, al di fuori di medicina e chirurgia od odontoiatria e protesi dentaria, è consentito l’uso del titolo di “Professore” purché siano specificate le materie di insegnamento.

NON SPECIALISTI

I medici privi di specializzazione possono far menzione, qualora ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 1, quarto comma, L. 175/92, (svolgimento attività professionale nella disciplina medesima per un periodo almeno pari alla durata legale del relativo corso universitario di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni private cui si applicano le norme, in tema di autorizzazione e vigilanza, di cui all’art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. L’attività svolta e la sua durata devono essere comprovate mediante attestato rilasciato dal responsabile sanitario della struttura o istituzione) della disciplina da essi esercitata usando però una delle dizioni (quella della disciplina principale od una equipollente - e non delle affini -), di cui al D.M. 10 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

Psicoterapia

I medici, ai quali sia stato riconosciuto dal Consiglio direttivo dell’Ordine l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ai sensi dell’art. 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,0 che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, abbiano acquisito mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, una adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, come previsto dall’art. 3 della citata legge 56/89, possono riportare sulla targa l’indicazione dell’attività di “psicoterapia” o, per coloro che sono in possesso del titolo

di specializzazione il sostantivo “psicoterapeuta”

Medico competente

Medico competente e il medico specialista o il medico autorizzato per aver svolto la specifica attività per un certo periodo di tempo.

I medici specializzati in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, in psicotecnica o tossicologia industriale o specializzazioni equipollenti; docenti in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o psicotecnici in tossicologia industriale, in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro; liberi docenti nelle discipline suddette, possono far uso della dizione “medico competente per gli accertamenti in materia di lavoro”.

I medici, invece, che hanno ottenuto dall'Assessorato regionale alla Sanità, territorialmente competente, il riconoscimento dell'esercizio dell'attività di medico competente, ai sensi dell'art. 55 del Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, possono far uso della dizione “legittimato o autorizzato all'esercizio delle funzioni di medico competente”.

DIVIETI

Nelle targhe degli studi professionali, singoli o associati, a differenza di quelle delle strutture, non possono essere riportate le specifiche attività medico chirurgiche e le prestazioni diagnostiche e terapeutiche svolte nello studio.

Parimenti non possono essere riportate nelle targhe le metodiche operative o i singoli accertamenti diagnostici strumentali.

NULLA OSTA

Ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 175/92, l'autorizzazione del Sindaco può essere rilasciata previo nulla osta dell'Ordine presso il quale il sanitario richiedente è iscritto.

Nell'ipotesi in cui il sanitario che richiede l'autorizzazione sia iscritto in provincia diversa da quella in cui esercita l'attività, il nulla osta è rilasciato dall'Ordine della provincia nella quale viene esercitata la professione e in cui insiste lo studio o gabinetto medico.

Nel caso in cui il sanitario dirami il messaggio pubblicitario in provincia diversa da quella in cui è iscritto e da quella ove esercita la professione, il nulla osta è rilasciato dall'Ordine provinciale in cui è iscritto. E' opportuno, in questa ultima ipotesi, che l'Ordine che rilascia il nulla osta ne dia comunicazione all'Ordine della provincia in cui viene diffuso il messaggio pubblicitario.

Il rilascio del nulla osta da parte dell'Ordine si sostanzia nel verificare la rispondenza del contenuto del messaggio al disposto dell'art. 1 della citata legge 175/92: “nonché la rispondenza delle caratteristiche estetiche della targa” a quelle fissate con il D.M. 657/94.

La norma va comunque interpretata nel senso che l'Ordine si limiterà a esprimere il nulla osta dopo avere verificato le caratteristiche estetiche fissate dall'art. 2, primo comma, del regolamento, integrando o modificando, ove possibile, quelle indicate nella domanda dal sanitario e dandone comunicazione a quest'ultimo.

Infatti, non è dato conoscere agli Ordini i regolamenti edilizi comunali cui devono conformarsi le targhe per quanto concerne la fattura, il materiale e, comunque, le caratteristiche estetiche delle targhe stesse.

INSERZIONI

L'art. 4 del regolamento sulla pubblicità in materia sanitaria opera la distinzione tra pubblicità e informazione.

Definizioni:

Pubblicità

Per pubblicità si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi (Art. 2, D. lgs. 74/92). Altro segno caratteristico del messaggio pubblicitario: deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico con modalità grafiche di evidente percezione.

Informazione

Si intende informazione la diffusione di notizie ritenute utili o funzionali ai potenziali utenti.

Inserzioni soggette ad autorizzazione

Il primo comma, del ricordato art. 4, disciplina le inserzioni sugli elenchi telefonici e detta le caratteristiche estetiche dell'inserzione.

L'inserzione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10);
- b) avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati;
- c) non contenere riquadri e sottolineature volti a evidenziare il testo dell'inserzione medesima;
- d) riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura a eccezione del simbolo rappresentativo della professione o della associazione professionale od quello che segnala, laddove esista un servizio di pronto soccorso;
- e) riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal comune o dalla regione.

Inserzioni non soggette ad autorizzazione

Il secondo comma, invece, non considera pubblicità la diffusione di nominativi per categoria professionale con la sola indicazione dei nomi, cognomi, recapiti telefonici, indirizzo, negli elenchi generali di categoria (elenchi, guide e annuari).

In breve la semplice indicazione del nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico nelle guide annuari o elenchi che non presentino una grafica e una dimensione diversa dal contesto non costituiscono pubblicità sanitaria, ma semplice informazione e, pertanto non sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco.

Parimenti non è soggetta all'autorizzazione del Sindaco l'inserzione sugli elenchi telefonici alfabetici, quando viene riportato esclusivamente nome, cognome, titolo accademico (Dott. o Dr.) indirizzo e numero telefonico senza alcuna evidenza o tipo di grafica diversa dal contesto degli elenchi telefonici, trattandosi di utenza.

Tuttavia, nello sforzo comune di concorrere alla repressione dell'esercizio abusivo dell'attività sanitaria, il medico chirurgo o l'odontoiatra non dovrà richiedere autorizzazione

ex legge 175/92, ma dovrà presentare alla concessionaria pubblica un certificato attestante l'iscrizione al relativo Albo professionale.

E', invece, soggetto all'autorizzazione il medico che riporta oltre a nome, cognome e indirizzo anche il titolo di specializzazione o attività o indichi il recapito come studio, rientrando in tal modo tra la pubblicità e pertanto soggetto alla disposizione di cui all'art. 4, primo comma.

PRONTO SOCCORSO

Gli artt. 3 e 4 del Regolamento di cui al Decreto 657/94, alle lettere rispettivamente f) e d), prevedono tra le strutture il "pronto soccorso".

Definizione

Il pronto soccorso è considerato come un posto di accoglimento, di prima visita e di smistamento.

il pronto soccorso è un servizio assicurato dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso gli ospedali o le case di cura private convenzionate.

Peraltro, nell'ipotesi in cui esista un punto di pronto soccorso gestito da privati non convenzionato con il S.S.N., è necessario e indispensabile, a garanzia degli utenti, che venga aggiunta alla dizione "pronto soccorso" l'espressione "privato".

Quanto all'uso della Croce Rossa del pronto soccorso si richiamano gli artt. 53 e 54 della Convenzione di Ginevra del 18 agosto 1949, ratificata dall'Italia con legge 27 ottobre 1951, n. 1735, che vietano l'uso dello stemma della Confederazione Svizzera e di quello della Croce Rossa.

RICETTARI E CARTE PROFESSIONALI

Ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 175/92, i ricettari e le carte professionali dei medici e degli odontoiatri sono soggetti alla stessa disposizione, quanto ai contenuti, dell'art. 1, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge in questione.

Peraltro sia per i ricettari che per le carte professionali non è previsto nè il nulla osta dell'Ordine nè l'autorizzazione del Sindaco; ciò, comunque, non esclude che l'Ordine, qualora venga a conoscenza che i testi riportati sui ricettari e sulle carte professionali dei medici, limitatamente al contenuto degli stessi, sia difforme ai disposti dei commi 1, 2, 3 e 4 della legge 175/92, richiami il medico all'osservanza della legge citata, procedendo disciplinarmente. ove persista tale infrazione.

E' pur vero che la legge non prevede nessuna sanzione per tale infrazione, tuttavia costituisce un comportamento deontologicamente scorretto e, pertanto perseguibile disciplinarmente.

STRUTTURE SANITARIE

L'art. 4 della Legge 175/92 individua le strutture sanitarie nei cui confronti si applica la legge in materia di pubblicità sanitaria.